


# REGIONE PUGLIA

PORTO DI SAN FOCA S.P.A.  
Porto Turistico-Stazionamento

PROGETTO DEFINITIVO PER L'AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO  
DEL PORTO DI SAN FOCA ADEGUATO ALLE RISULTANZE DELLE  
PROVE SUL MODELLO FISICO REALIZZATO DAL POLITECNICO DI BARI



## RELAZIONE PAESAGGISTICA

### PROGETTISTI

Ing. Antonio Candido

Ing. Donato Candido

Ing. Luigi Del Grosso

Ing. Franco Gallo



SETTEMBRE 2018

INT.TAV. 16

Rev.



**Regione Puglia**  
**Legge regionale 7 ottobre 2009, n.20 art.7**



**COMUNE DI MELENDUGNO - PROVINCIA DI LECCE**

**PROGETTO DEFINITIVO PER L'AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEL PORTO DI SAN FOCA**

**RELAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DEL D.P.C.M. 12/12/2005**  
**con verifiche di conformità al PUTT/P e al PPTR approvato**

**PREMESSA**

La presente la "Relazione paesaggistica" ha lo scopo di riportare quegli elementi che definiscono la base di riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi di progetto proposti, con riferimento ai contenuti e alle indicazioni del P.U.T.T./Paesaggio della Regione Puglia, e agli obiettivi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

**La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi del comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, nei termini previsti dallo stesso decreto, a far data dal 1° luglio 2009, è in capo alla Regione per le infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idrauliche di interesse regionale. (Art. 7 - comma 1 L.R. 7 ottobre 2009 n.20)**

Il Sistema delle tutele individuato dal PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale), approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, riporta i seguenti vincoli gravanti sull'area del porto di San Foca :

- 6.1.2 Componenti Idrologiche:

- Beni paesaggistici:

- **Territori costieri**

- Ulteriori contesti paesaggistici:

- **Sorgenti**

- 6.2.1 Componenti Botanico Vegetazionali:

- Ulteriori contesti paesaggistici:

- **Aree di rispetto dei boschi**

- 6.3.1 Componenti culturali e insediative:

- Beni paesaggistici:

- **Immobili e aree di notevole interesse pubblico**

- Ulteriori contesti paesaggistici:

- **Aree di rispetto delle Componenti Culturali e insediative: siti storico culturali**

Gli strumenti di controllo preventivo (art. 87-88 NTA PPTR), in ordine al rispetto delle norme del PPTR, sono i seguenti:

- a) **L'Autorizzazione paesaggistica** di cui all'art. 146 del Codice (D.Lgs. 42/2004), relativamente ai **Beni paesaggistici**;
- b) **L'Accertamento di compatibilità paesaggistica** degli interventi:
  - b.1) che comportino modifica dello stato dei luoghi negli **Ulteriori contesti paesaggistici** come individuati nell'art. 38 co. 3.1;
  - b.2) che comportino **rilevante trasformazione** del paesaggio ovunque siano localizzate. Sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati alla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di **VIA** nonché a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale se l'autorità competente ne dispone l'assoggettamento a VIA.

Gli interventi di progetto sono assoggettati a procedura di VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

L'autorizzazione paesaggistica per le opere per le quali sia già prevista la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione delle direttive comunitarie è rilasciata dall'amministrazione competente previo accordo con l'autorità competente per la procedura di VIA, finalizzato alla semplificazione e alla maggiore efficacia del procedimento, ai sensi dell'art. 9, comma 3, D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

Ai sensi dell'art. 92 delle NTA del PPTR, la relazione paesaggistica va redatta secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 12/12/2005, fino all'emanazione di uno specifico regolamento regionale.

**Pertanto, la presente Relazione Paesaggistica viene redatta secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 12/12/2005.**

## A - ELABORATI DI ANALISI DELLO STATO ATTUALE

### A.1.1 Rappresentazione dello stato dei luoghi prima dell'esecuzione delle opere previste

Il vincolo paesaggistico, posto a tutela dei valori paesaggistici, consiste in limitazioni all'uso della proprietà privata derivanti dal riconoscimento di caratteristiche del bene immobile che ne impongono la tutela. In particolare, il vincolo paesaggistico veniva imposto:


- a) alle cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- b) alle ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) ai complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- d) alle bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Il vincolo paesaggistico gravante sull'area di che trattasi rientra nel caso d): bellezze panoramiche, in ambito costiero e sub-costiero. Si tratta di "bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e ... punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

### A.1.2 Stato attuale del bene paesaggistico interessato

L'intervento è collocato nell'area portuale prevista dal Piano Regolatore del porto di San Foca, una marina di Melendugno in Provincia di Lecce a circa 1-2 metri sul livello del mare. Attualmente solo una parte dell'area portuale prevista dal PRGP è stata realizzata ed è operativa. Il progetto prevede l'ampliamento della struttura portuale esistente. Sono previsti interventi sia nello specchio d'acqua, sia sulla terraferma. Attualmente la viabilità di accesso al porto esistente verso il molo di sottoflutto, avviene attraverso una strada bianca dissestata con profilo altimetrico ondeggiante fra il livello di banchina e un ben più alto terrapieno ove si colloca adiacente una zona archeologica. Detta zona archeologica è stata oggetto di rilievo e relazione dall'archeologo Francesco Esposito verificato dalla Sovrintendenza Archeologica. Nella restante area a terra non sono presenti elementi di interesse storico o architettonico. Si presenta con un andamento altimetrico piuttosto regolare, sono presenti tracce di strade dissestate che anni addietro venivano percorse anche da veicoli su ruote. (*vedere foto aerea*). Con il presente progetto si prevede la realizzazione di aree a servizio portuali, delimitando, lasciando inalterata e valorizzando l'area archeologica esistente. Una buona parte della fascia di scogli al di sopra e al di sotto del livello del mare, nella nuova area portuale da realizzare, non verrà interessata dall'intervento. Anche la linea costiera in prossimità del fabbricato verrà salvaguardata e i nuovi interventi verranno collocati rispettando le alberature e gli scogli esistenti.





*Localizzazione area portuale rispetto - San Foca*



*Ortofoto porto San Foca*

#### **A.1.4 Configurazioni e caratteri geomorfologici**

Dal punto di vista geomorfologico, la zona di intervento è caratterizzata da un entroterra pianeggiante con blande ondulazioni e da una costa che, partendo da S. Cataldo, si svolge con ampia spiaggia fino a Torre Specchia. Da Torre Specchia e fino a Torre dell'Orso, si nota la presenza di una costa marcata da falesie, con lembi di spiagge alla base. Lo schema geologico locale è dato dalla presenza di un potente substrato di rocce calcaree del cretaceo ("Calcari di Melissano") che si rinvencono generalmente a profondità di circa 120 m. dal livello del mare e sono sede di una falda acquifera notevolmente contaminata dalle acque di intrusione marina. Su questi calcari poggiano, in trasgressione, le rocce del Miocene rappresentata dalla Pietra Leccese e dalle

Calcareniti di Andrano. La prima è costituita da calcareniti marnose ed organogene a grana fine, mentre le Calcareniti di Andrano sono in genere formate da calcari compatti detritici e da calcareniti marnose. Questi terreni miocenici offrono, nel loro insieme, una potenza che va aumentando sia procedendo da Sud verso Nord che da Ovest verso Est. Sulle formazioni descritte si rinvencono trasgressivamente le Sabbie di Ugento Pliocene, in massima parte costituite da calcari detritico organogeni compatti e sabbioni calcarei spesso argillosi. Tale formazione passa verso l'alto alle calcareniti del Salento. Questo terreno affiora lungo l'intera fascia costiera ed è costituito da strati di calcareniti marnose di norma poco coerenti ed a grana media e medio fine, alternati frequentemente ora a sabbie calcaree a diverso grado di cementazione, ora ad argille marnose. Tale strati si presentano inclinati di pochi gradi verso mare (direzione NW- SE) e sono frequentemente interessati da fessure e faglie (a debole rigetto) verticali, parzialmente riempite da sabbie cementate.

L'intervento **non** ricade in aree soggette ai seguenti vincoli per presenza di:

- emergenze geologiche, quali elementi (componenti) strutturali, litologici e fossiliferi visibili (o di accertata presenza) e di riconosciuto rilevante valore scientifico; emergenze morfologiche, quali siti con presenza di grotte, doline o puli, gravine e lame, coste marine e lacuali, e tutte le forme geomorfologiche di riconosciuto rilevante valore scientifico; emergenze idrogeologiche come le sorgenti, i corsi d'acqua, le foci, gli invasi naturali/artificiali (art. 3.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./p della Regione Puglia)
- corsi d'acqua, definibili come acque correnti lungo solchi di impluvio che presentano un tracciato e una conformazione trasversale relativamente stabili distinte in fiumi, torrenti, sorgenti, foci, laghi, gravine e lame (art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./p della Regione Puglia) - versanti, intesi come aree delimitate da un ciglio di scarpata ed un pianoro; ciglio di scarpata, definito come l'orlatura superiore con significato morfologico; crinale o dorsale di spartiacque definito come la linea di spartiacque di bacini idrografici; pianoro cioè l'area con pendenza assoluta inferiore al 10 % (art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./p della Regione Puglia)

Le opere che si intende realizzare si svilupperanno nell'area portuale previste da PRGP a terra e in mare. I piazzali e le aree a servizio del porto saranno realizzate con materiali drenanti, ed andranno ad insistere in parte sul terreno esistente ed in parte su terreni ricostituiti durante fasi di attuazione del porto esistente.

#### **A.1.5 Componenti botanico – vegetazionali**

L'intervento **non** ricade in aree soggette ai seguenti vincoli per presenza di:

- boschi (terreno su cui predomina la vegetazione di specie legnose riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale), foreste (vasta estensione boschiva di alto fusto) e selve (bosco esteso con folto sottobosco) in qualunque stato di sviluppo, la cui area di incidenza (proiezione sul terreno della chioma degli alberi, degli arbusti e dei cespugli) non sia inferiore al 20% (art. 3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./p della Regione Puglia).
- beni naturalistici intesi, nell'ambito delle componenti botanico-vegetazionali-faunistiche del sistema territoriale, come i siti costituenti: le "zone di riserva" (amministrazione statale),
- i "parchi regionali e comunali" (art. 3.11 delle N.T.A. del P.U.T.T./p della Regione Puglia)
- zone umide identificate come quei sistemi terra-acqua costieri ed interni, naturali ed artificiali, palustri e lacuali, di rilevante importanza naturalistica (art. 3.12 delle N.T.A. del P.U.T.T./p della Regione Puglia)
- aree protette: zone faunistiche definite dalla l.r. n.10/84 come "oasi di protezione", "zone di ripopolamento e cattura", "zone umide", e quelle definite come riserva naturale orientata,

riserva naturale integrale, riserva naturale biogenetica, riserva naturale forestale di protezione (art. 3.13 delle N.T.A. del P.U.T.T./p della Regione Puglia)

- beni diffusi nel paesaggio agrario con notevole significato paesaggistico e, quindi, da salvaguardare identificabili con:
  - a) piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica;
  - b) alberature stradali e poderali;
  - c) pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura e dei terrazzamenti in collina, delle delimitazioni delle sedi stradali (art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./p della Regione Puglia)

L'intervento ricade in aree soggette ai seguenti vincoli per presenza di:

- beni naturalistici - artt. 3.10-3.11., in particolare "biotopi e siti di interesse naturalistico". La cartografia individua una stretta fascia costiera per tutto il lungomare di San Foca. Per approfondimenti si rimanda al paragrafo C.2 PUUT/P della seguente relazione.

### **A.1.6 Componenti storico – culturali**

All'interno dell'area portuale è presente un'area identificata come zona archeologica, e precisamente come bene culturale archeologico segnalato, di riconosciuto rilevante interesse scientifico, ai sensi del titolo I del D.L.vo n.490/1999 (art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./p della Regione Puglia). Tale area, avente una superficie pari a circa 1000 mq ed un perimetro di circa 120 m, si colloca in prossimità dell'attuale ingresso Sud del Porto. In ambito progettuale non sarà interessata da alcun tipo di intervento, è invece prevista una delimitazione per detta area, con la realizzazione di un muretto di contenimento rivestito in pietra naturale, per separarla dalla strada di accesso esistente oggetto di intervento.

In adiacenza all'area di intervento è riportato anche un vincolo architettonico, e precisamente un bene architettonico, vincolato come bene culturale ai sensi del titolo I del D.L.vo n.490/1999 (art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./p della Regione Puglia), rappresentato dalla torre di guardia Aragonese risalente al XVI secolo, attualmente utilizzata come sede della Capitaneria di Porto. Tale bene vincolato non è interessato da alcun tipo di intervento.

L'intervento **non** ricade in aree soggette ai seguenti vincoli:

- presenza di paesaggio agrario inteso come quello relativo a siti ove permangono i segni della stratificazione storica dell'organizzazione sociale (usi civici), insediativa (edificazione, infrastrutturazione) e delle tecniche di conduzione agricola, sia quello dei siti che costituiscono il contesto di riferimento visuale e formale dei centri storici (centri collinari e/o di versante, centri sul mare) (art. 3.17 delle N.T.A. del P.U.T.T./p della Regione Puglia)
- punti panoramici e strade panoramiche identificati con i siti da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del paesaggio pugliese (art. 3.17 delle N.T.A. del P.U.T.T./p della Regione Puglia)

L'intervento ricade in vincoli ricognitivi in particolare vincolo Ex lege 1497-1939 e Decreti Galassini

### **A.1.7 Sintesi delle principali vicende storiche**

La "storia" del Porto di San Foca risale agli anni '40, quando iniziò a svilupparsi un'attività ittica che ha remote tracce archeologiche, ma che solo in quel periodo cominciò a far valere le proprie esigenze e necessità, sia pur derivanti da poche e piccole imbarcazioni. Per tanti anni, anche quando era appena un semplice rifugio, è sempre stato accesso sicuro e dimora accogliente per tutti i pescatori della zona. Oggi, notevolmente ampliato, è una realtà del territorio, risultato di un lungo e tortuoso percorso cominciato nel '94 e partito dall'idea di amministratori illuminati e lungimiranti. Da poco tempo, grazie alla sua conformazione e ad una serie di potenzialità ancora tutte da

valorizzare, San Foca è stato riconosciuto come Porto Pivot nell'ambito salentino adriatico. E' stato promosso a questo ruolo dalla Regione Puglia che, con una politica attenta e molto mirata, ha recentemente licenziato una mappatura di riordino del sistema portuale pugliese, al fine di potenziare e riqualificare l'offerta dei servizi di portualità turistica. All'iniziativa ed intraprendenza privata spetterà invece il compito di provvedere ad un'offerta sempre più qualificata ed integrata di servizi, dentro e fuori dal porto.

Fu intorno al 1952 che tali ambiziose prospettive trovarono un primo riscontro, con la realizzazione del molo di protezione a Nord, tra la terraferma e lo Scoglio del Sale, e del moletto allo Scoglio Papuscia, di protezione dal Levante. All'epoca lo Scoglio Papuscia era collegato alla terraferma da un'ampia striscia di sabbia che, delimitando un piccolo "rifugio", consentiva l'ormeggio al moletto del Papuscia di poche imbarcazioni e l'alaggio da terra di altre.

La esiguità delle protezioni realizzate non poteva naturalmente fronteggiare le mareggiate da Nord-Est, ed anche quelle da Scirocco creavano non pochi problemi, costringendo i pescatori ed i pochissimi diportisti a frettolosi spostamenti delle barche in luoghi più sicuri. Dal 1976 ad oggi il Comune di Melendugno ha avviato ad una serie di interventi pubblici (con fondi regionali e/o comunitari) che hanno determinato la configurazione attuale. Negli ultimi anni il Comune di Melendugno ha avviato i lavori per la realizzazione delle opere di difesa e rinascimento del molo foraneo con massi naturali e artificiali a protezione del porto di San Foca, a seguito del naturale scalzamento e sprofondamento dovuto alle numerose mareggiate a cui sono stati esposti dopo il 2011. Sono stati effettuati anche interventi di consolidamento del muro di sponda del molo foraneo a seguito di ispezioni e saggi sullo stesso che evidenziavano la presenza di vuoti nella berma sottostante la banchina.

### A.2.1 PRG e Piano Regolatore Porto



*Stralcio PRG*

Il Comune di Melendugno si è dotato di Programma di Fabbricazione approvato in sede regionale nel 1975. Successivamente il Comune si è dotato di P.R.G., adottato dal Commissario ad acta con



quindi che gli Uffici del Genio Civile definissero tali proposte in forma di P.R.G.P. per la successiva approvazione da parte della Regione e delle Autorità preposte. Percorso e rispettato tale iter, il P.R.G.P. del Porto di San Foca fu redatto dal Genio Civile di Lecce tra il 1998 ed il 1999; dopo aver conseguito i pareri e le approvazioni di rito, esso è stato definitivamente approvato con Delibera di G.R. n°959 del 25/07/2000, ai sensi del comma 4, art.5 della L.84/1994. Rispetto al porticciolo esistente, le previsioni del P.R.G.P. sono riassumibili nel seguente elenco di caratteristiche dimensionali e prestazionali dell'opera esterna:

- 1) ampliamento specchio acqueo: circa 80.000 mq (8 ettari);
- 2) aree a terra e per molo foraneo: circa 40.000 mq (4 ettari);
- 3) lunghezza complessiva diga foranea: circa 750 metri;
- 4) posti-barca: circa 516, di cui 267 per barche da 10,00 metri, 141 per barche da 12,00 mt, 78 per barche da 15,50 mt, 20 per barche da 18,00 mt, 8 per barche da 22,00 mt e 2 per barche da 27,00 mt;
- 5) profondità fondali: da circa 4,00 metri a circa 8,80 metri;
- 6) servizi per gli utenti: energia elettrica e acqua potabile per singolo posto-barca, parcheggi, servizi igienici con docce ed acqua calda, raccolta rifiuti solidi, raccolta acque nere di bordo e di sentina, rifornimento carburanti, attrezzature di sicurezza, pronto soccorso ed emergenza, alaggio e varo con travel lift, reception, amministrazione, sorveglianza e assistenza radio, segnalazioni marittime, illuminazione del porto, servizi commerciali, ausiliari e di ristorazione, mezzi di comunicazione e trasporti, officina riparazioni meccaniche, di carpenteria, elettriche, elettroniche e frigoriste, falegnameria, veleria e interni, spaccio alimentari, vendita di vestiario e simili, vendita di attrezzi per la pesca e per la fruizione del mare.

Gli obiettivi della proposta progettuale sono coerenti con il Piano Regolatore Generale del Porto e le relative Norme Tecniche di Attuazione, e per certi aspetti coincidono, mirando a garantire l'ampliamento e una migliore fruizione delle strutture portuali esistenti.

### **A.2.2 Eventuale presenza di beni culturali tutelati dalla parte II del Codice**

Nell'area portuale sono presenti beni culturali tutelati ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio (vedi cap. A.1.6 Componenti storico – culturali). Le aree di intervento **non** comprendono beni culturali tutelati dalla parte II del Codice.

### **A.2.3 Indicazione e analisi dei livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento - compatibilità con il PPTR**

L'art. 45 - Prescrizioni per i "Territori costieri" e i "Territori contermini ai laghi" - Norme tecniche di attuazione del P.P.T.R. riporta: " Nei territori costieri e contermini ai laghi come definiti all'art. 41, punti 1) e 2), si applicano le seguenti: .....3.Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili i seguenti piani, progetti e interventi:

.....

- b4) realizzazione di aree di sosta e parcheggio unicamente al servizio delle attività esistenti, progettate in modo che non compromettano i caratteri naturali, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e che non comportino la realizzazione di superficie impermeabili, garantendo la salvaguardia delle specie vegetazionali naturali che

caratterizzano il paesaggio costiero o lacuale e prevedendone la piantumazione in misura adeguata alla mitigazione degli impatti e al migliore inserimento paesaggistico;

b5) realizzazione di porti, infrastrutture marittime, sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa se inserite in organici piani di assetto e progetti di sistemazione ambientale, utilizzando tecnologie/materiali appropriati ai caratteri del contesto e opere di mitigazione degli effetti indotti dagli interventi in coerenza con il progetto territoriale “Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri” elab. 4.2.4;

b6) realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici per gli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica non contrastino con la morfologia dei luoghi e le tipologie, i materiali e i colori siano coerenti con i caratteri paesaggistici dell’insediamento;

Il Sistema delle tutele individuato dal PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale), approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015, riporta i seguenti vincoli gravanti sull’area del porto di San Foca :

#### **- 6.1.2 Componenti Idrologiche:**

##### **- Beni paesaggistici:**

- **Territori costieri**




*Estratto PPTR – 6.1.2 Componenti idrologiche – Beni Paesaggistici- Territori Costieri*

#### **-6.1.2 Componenti Idrologiche:**


##### **- Ulteriori contesti paesaggistici:**

▪ **Sorgenti**

La localizzazione della “sorgente”, individuata dalla Carta idrogeomorfologica della Regione Puglia e riprodotta nella seguente figura è errata. Essa si trova più a ovest, sulla parete della falesia che separa la spiaggia dal lungomare, come indicato nella figura alla pagina seguente. La fascia di salvaguardia è pari a 25 metri, pertanto non interessa il porto.



*Estratto PPTR – 6.1.2 Componenti idrologiche – Ulteriori contesti paesaggistici - Sorgenti*



*Esatta localizzazione della “sorgente”, con relativa fascia di salvaguardia di 25 metri, su ortofoto*

**- 6.2.1 Componenti Botanico Vegetazionali:**

- Ulteriori contesti paesaggistici:


▪ Aree di rispetto dei boschi



*Estratto PPTR – 6.2.1 Componenti Botanico Vegetazionali*

Con riferimento alla figura precedente, si ritiene che per quanto riguarda le due aree classificate “boschi”, con le relative “aree di rispetto dei boschi”, localizzate a ovest e a sud-est del porto, ci si trovi di fronte ad erronea individuazione di beni paesaggistici nella rappresentazione cartografica.

Come si può notare dalla seguente sequenza, da ovest a sud-est, di immagini tratte da Google Earth, il lungomare e l’area retrostante i parcheggi (ultime due foto in basso) non hanno caratteristiche tali da poter essere classificate “boschi”.



*Viste dal tratto della strada litoranea prospiciente il porto (Google Earth)*

Si ritiene, pertanto, che i “boschi” e le relative “aree di rispetto dei boschi” cartografati dal PPTR e ricadenti nelle aree di intervento, rientrino nei casi contemplati dalla Circolare n. 1 del 2013 “Linee interpretative per la prima applicazione del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia adottato il 2/8/2013”, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1810 del 1 ottobre 2013, laddove stabilisce che:

*“Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una erronea individuazione di un bene paesaggistico nella rappresentazione cartografica, se vi è contrasto tra la cartografia e l’individuazione del bene risultante dalla concreta applicazione della norma in cui esso è descritto e/o definito, deve intendersi prevalente senz’altro la norma.*

*Fatta salva, pertanto, la possibilità di presentare specifiche osservazioni o richieste di rettifica dell’errore cartografico, il RUP deve verificare la presenza o meno del bene eventualmente discostandosi dalle perimetrazioni proposte nel Piano paesaggistico dandone congrua e documentata motivazione, anche avvalendosi, per i casi dubbi, degli esperti della Commissione locale di paesaggio.*

*D'altro canto la giurisprudenza si è espressa da tempo sulla materia affermando che la presenza del bene tutelato ex lege è determinata dalla presenza di fatto dello stesso, indipendentemente dal fatto che sia riportato o meno sulla cartografia ufficiale. Si veda per tutte Cassazione Penale Sent. n. 28928 del 20-07-2011 “Si è anche precisato che la natura di zona boscata è determinata dalla presenza effettiva di bosco fitto di alto fusto o di bosco rado, indipendentemente dal dato che la zona sia riportata come tale dalla Carta tecnica regionale (Sez. 3, 21.3.06, Bagnasco, Rv. 234318)”.*

Conseguentemente, poiché le aree di intervento non ricadono all'interno delle “aree di rispetto dei boschi”, non si applicano gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni e le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al Titolo VI, Capo III, nelle NTA del PPTR adottato.

### **- 6.3.1 Componenti culturali e insediative:**

#### **- Beni paesaggistici:**

- **Immobili e aree di notevole interesse pubblico**



*Estratto PPTR – 6.3.1 Componenti culturali e insediative – Beni paesaggistici – immobili e aree di notevole interesse pubblico*

Si rimanda al capitolo “C.1. PPTR”.

### - 6.3.1 Componenti culturali e insediative:

#### - Ulteriori contesti paesaggistici:

- **Aree di rispetto delle Componenti Culturali e insediative: siti storico culturali**



*Estratto PPTR – 6.3.1 Componenti culturali e insediative – Ulteriori contesti paesaggistici – Aree di rispetto delle Componenti Culturali e insediative: siti storico culturali*

Si rimanda al capitolo “C.1. PPTR”.


### **A.2.4 Indicazione e analisi dei livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell’area di intervento - compatibilità con il PUTT/P**

Il P.U.T.T./P. classifica l’area interessata dall’intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo “B” di valore rilevante (art. 2.01 punto 1.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P). In particolare la classificazione “B” individua secondo il P.U.T.T./P. un “valore rilevante laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche presenti”. Le aree interessate dall’intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi è necessaria la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi da inoltrare ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore rilevante “B” prevedono la “conservazione e valorizzazione dell’assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso l’eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio” (art.2.02 punto 1.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

I vincoli operanti nell’area di intervento e nel contesto paesaggistico sono i seguenti:


- ricade in Ambito Territoriale Esteso “B” di valore Rilevante. L’intervento mira alla valorizzazione dell’assetto attuale dell’ area portuale, cercando di recuperare e salvaguardare situazioni ormai compromesse, proteggendo aree attualmente soggette a profonda erosione da parte del mare, anche in aree limitrofe. Gli interventi di trasformazione del territorio

saranno comunque quelli strettamente necessari per rendere funzionali le nuove aree portuali da realizzare.



*Estratto PUTT/P – Comune di Melendugno (LE) – Serie 11 - Ambiti Territoriali Estesi (ATE)*

- PUTT/P Boschi - Macchia - Biotopi - Parchi




*Estratto PUTT/P – Comune di Melendugno (LE) – Serie 4 - Boschi - Macchia - Biotopi - Parchi*

- vincolo ex legge 1497



*Estratto PUTT/P – Comune di Melendugno (LE) – Serie 1 - vincolo ex legge 1497*

- Vincoli e Segnalazioni Architettonici-Archeologici




*Estratto PUTT/P – Comune di Melendugno (LE) – Serie 5 - Vincoli e Segnalazioni Architettonici-Archeologici*

All'interno dell'area portuale è presente un'area identificata come bene culturale archeologico segnalato, di riconosciuto rilevante interesse scientifico, ai sensi del titolo I del D.L.vo n.490/1999 (art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./p della Regione Puglia). In ambito progettuale non sarà interessata da alcun tipo di intervento, sarà comunque salvaguardata e valorizzata all'interno dell'area portuale. In adiacenza all'area di intervento è riportato anche un vincolo architettonico, e precisamente un bene architettonico, vincolato come bene culturale ai sensi del titolo I del D.L.vo n.490/1999 (art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./p della Regione Puglia), rappresentato dalla torre di guardia Aragonese risalente al XVI secolo, attualmente utilizzata come sede della Capitaneria di Porto. Tale bene vincolato non è interessato da alcun tipo di intervento.


Per maggiori dettagli sull'area archeologica si rinvia alla seconda parte della Relazione di cui al presente progetto, che contiene un estratto della relazione archeologica del Dott. Francesco Esposito.

- Idrologia superficiale



*Estratto PUTT/P – Comune di Melendugno (LE) – Serie 6 - Idrologia superficiale*

- decreti Galasso



*Estratto PUTT/P – Comune di Melendugno (LE) – Serie 2 - Decreti Galasso*

### **A.2.5 Piano Regionale delle Coste – PRC**

Il Piano Regionale delle Coste (PRC) è lo strumento che disciplina l'utilizzo delle aree del Demanio Marittimo, con le finalità di garantire il corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale pugliese, la libera fruizione e lo sviluppo delle attività turistico ricreative. Il litorale di San Foca è classificato dal P.R.C come area costiera C3.S2 (C3 Costa a bassa criticità; S2. Costa a media sensibilità ambientale).

### **A.2.6 Appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti o percorsi panoramici**

Le aree oggetto di trasformazione non appartengono a percorsi panoramici. Sono tuttavia visibili dalla litoranea San Foca -San Cataldo SP 366, individuata nel PPTR – 6.3.2. Componenti dei Valori Percettivi - ulteriori contesti paesaggistici - strade panoramiche. Le opere da realizzare non costituiranno ostacolo visivo al paesaggio attualmente percettibile, porteranno comunque ad un mutamento, anche se non significativo, dello stesso paesaggio percepito relativamente alle aree interessate dall'intervento. Tale variazione, in un attuale contesto prevalentemente portuale, non si ritiene peggiorativa per la percezione del paesaggio.

**A.3.1 Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area di intervento e del contesto paesaggistico.**



*Foto aerea Porto di San Foca vista da Nord – (anno 2007)*



*Foto aerea Porto di San Foca vista da Ovest – (anno 2007)*

Porto di San Foca  
RELAZIONE PAESAGGISTICA con verifiche di conformità al PUTT/P e al PPTR approvato


---



*Foto aerea costa San Foca – (anno 2007)*



*Foto aerea costa San Foca – (anno 2007)*



*Foto aerea dell' area d'intervento a terra – (anno 2015)*



*Planimetria con punti di scatto fotografico (vedi le seguenti foto da 1 a 12)*



*Foto 1 – strada esistente di accesso al molo di sottoflutto - direzione uscita*



*Foto 2 – strada esistente di accesso al molo di sottoflutto - direzione uscita*



*Foto 3 – strada esistente di accesso al molo di sottoflutto - direzione uscita*



*Foto 4 – area archeologica a margine della strada esistente di accesso al molo di sottoflutto - direzione ingresso*



*Foto 5 – area del nuovo molo di sottoflutto (scogli da preservare)*




*Foto 6 – area antistante il nuovo fabbricato (scogli da preservare)*



*Foto 7 – area adiacente attuale strada d'accesso*



*Foto 8 – area adiacente zona archeologica*



*Foto 9 – area adiacente zona archeologica*



*Foto 10 – area adiacente zona archeologica*




*Foto 11 – vista dall'alto area portuale*



*Foto 12 – vista dall'alto area di intervento*

## B - ELABORATI DI PROGETTO

### B.1 Inquadramento dell'area



Sistema Informativo Territoriale - Regione Puglia


*Ortofoto – San Foca - Inquadramento area portuale*



*Ortofoto porto San Foca – stato di fatto*



Porto di San Foca  
 RELAZIONE PAESAGGISTICA con verifiche di conformità al PUTT/P e al PPTR approvato



Planimetria del Progetto di ampliamento con le opere da realizzare

### **B.2.2. Opere in progetto con la motivazione delle scelte progettuali in coerenza con gli obiettivi di conservazione, valorizzazione e riqualificazione paesaggistica**

La proposta progettuale si pone nell'ottica esplicita di conservare l'effetto naturalistico che caratterizza l'area oggetto di trasformazione e le aree circostanti, pur trattandosi di un'area portuale. Sulla base delle considerazioni preliminari e dalla lettura degli effetti dell'intervento sulle attuali caratteristiche dei luoghi, si ritiene che l'intervento garantisca un miglioramento, o, quanto meno, una non diminuzione, della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi. A lavori ultimati l'area d'intervento risulterà trasformata, ma le trasformazioni daranno vita ad un contesto paesaggistico di qualità non inferiore rispetto all'assetto paesaggistico attuale, sia pure diverso.

A tal fine sono previsti:

- a) la delimitazione dell'area archeologica esistente con l'annessa fascia di rispetto, e la sua conseguente valorizzazione dovuta all'assenza di veicoli in transito e/o in sosta al suo interno. In particolare la zona archeologica, con l'intervento già approvato dalle Sovrintendenze, è stata delimitata e protetta con recinzione sul lato strada di accesso alla parte di porto esistente, e palizzata in legno verso la zona di cui si chiede l'ampliamento della concessione marittima. Il progetto prevede la valorizzazione della zona archeologica anche se esterna all'area di cui si chiede la concessione, rendendo le preesistenze come punto di attrazione turistica staccato dalla recinzione della Porto di San Foca. Il notevole interesse all'analisi accurata del sito archeologico, ha previsto di mantenere una fascia di rispetto limitrofa al sito. Sempre in relazione all'attenzione posta nei confronti dell'ambiente preesistente si è posta particolare cura nell'indagine sul posto di ritrovamenti archeologici con la proposta di portarla alla luce per creare un'ulteriore attrattiva turistica sul sito, prevedendo € 85.000,00 a spese della concessionaria per opere di scavo archeologico e sistemazione per la visitazione. In tutti gli spazi adiacenti (aiuole di testata parcheggi, zone limitrofe all'area archeologica) saranno messe a dimora ulteriori piantumazioni. Altrove, si provvederà con impianti in vaso. Prima dell'inizio lavori, sarà acquisito il parere della Soprintendenza Archeologica, come già è stato riportato nella relazione.
- b) nella zone dei nuovi pontili, del fabbricato, dello scalo d'alaggio, e per quanto possibile anche nelle zone di transito carrabile, verrà preservata e valorizzata gran parte della scogliera esistente, realizzando le aree portuali su differenti quote, raggiungibili con rampe per le aree carrabili, e con pochi gradini per le aree pedonali.
- c) i nuovi piazzali verranno realizzati in conglomerato a base di calce al fine di conferire un aspetto naturalistico all'area di intervento, e tutti gli altri materiali per le pavimentazioni esterne saranno realizzate comunque in materiale drenante.
- d) Le piantumazioni esistenti nell'area verranno mantenute ed incrementate, e le aree dei parcheggi saranno realizzati con prati armati.
- e) Il prolungamento del molo di sopraflutto e del relativo muro guardiano di circa 300 m e la realizzazione del nuovo molo di sottoflutto permetteranno di raggiungere elevati standard di sicurezza proteggendo più efficacemente lo specchio d'acqua interno dalle "ondazioni" da Sud- Est e rendendo più agevoli e sicure le manovre di ingresso al porto per le imbarcazioni.

### **B.2.3. Rappresentazione dello stato dei luoghi dopo l'intervento**

La rappresentazione dello stato dei luoghi dopo l'intervento è riportata nel capitolo "B.3.1. Simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto".

#### **B.2.4. Impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte**

Gli impatti delle trasformazioni sul paesaggio riguardano la modifica dell' area portuale già esistente e di un'area adiacente la stessa per la realizzazione dell'ampliamento del porto turistico. Le opere da realizzare non costituiranno ostacolo visivo al paesaggio attualmente percettibile, porteranno comunque ad un certo mutamento, anche se non significativo, dello stesso paesaggio percepito relativamente alle aree interessate dall'intervento. Tale variazione, in un attuale contesto già prevalentemente portuale, non si ritiene peggiorativa per la percezione del paesaggio stesso.

#### **B.2.5. Elementi di mitigazione e compensazione necessari**

Gli elementi di mitigazione e compensazione ritenuti necessari sono:

- a) utilizzo di materiali e colori coerenti con i caratteri paesaggistici dell'insediamento esistente e delle aree limitrofe; utilizzo di conglomerati a base di calce
- b) rivestimento dei muretti in pietra naturale, i cui colori e materiali si ritengono coerenti con i caratteri paesaggistici esistenti
- c) preservazione, pulizia e valorizzazione di gran parte delle scogliere, dell'area archeologia e delle piantumazioni esistenti in prossimità delle opere da realizzare.
- d) piantumazione di uno strato arboreo ed arbustivo costituito da essenze autoctone, in misura adeguata alla mitigazione degli impatti e al migliore inserimento paesaggistico.

#### **B.2.6. Congruità dell'intervento con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area**

L'intervento si ritiene congruo.

#### **B.2.7. Coerenza dell'intervento con gli obiettivi di qualità paesaggistica**

Si ritiene che l'intervento proposto sia coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica, in quanto gli impatti sulle componenti ambientali, sopra descritti e valutati, risultano contenuti e mitigabili.

### B.3. Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica



*Vista aerea da terra verso mare – Simulazione degli interventi progettuali di ampliamento*



*Vista aerea area nuovi fabbricati – Simulazione degli interventi progettuali di ampliamento*



*Vista area da mare verso terra – Simulazione degli interventi progettuali di ampliamento*



*Vista aerea da terra verso mare – Simulazione degli interventi progettuali di ampliamento*



*Vista area da mare verso terra – Simulazione degli interventi progettuali di ampliamento*



*Strada di accesso adiacente l'area archeologica - Simulazione degli interventi progettuali*



*Strada di accesso adiacente l'area archeologica - Simulazione degli interventi progettuali*

### **B.3.1. Elementi di mitigazione e compensazione utilizzati**

Gli elementi di mitigazione e compensazione ritenuti necessari sono:

- a) utilizzo di materiali e colori coerenti con i caratteri paesaggistici dell'insediamento esistente e delle aree limitrofe; utilizzo di conglomerati a base di calce
- b) rivestimento dei muretti in pietra naturale, i cui colori e materiali si ritengono coerenti con i caratteri paesaggistici esistenti
- c) preservazione, pulizia e valorizzazione di gran parte delle scogliere, dell'area archeologia e delle piantumazioni esistenti in prossimità delle opere da realizzare.
- d) piantumazione di uno strato arboreo ed arbustivo costituito da essenze autoctone, in misura adeguata alla mitigazione degli impatti e al migliore inserimento paesaggistico.

## C. DOCUMENTAZIONE TECNICA

### C.1. PPTR

Il Sistema delle tutele individuato dal PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale), approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, ed esaminato al capo A.2.3, riporta i vincoli gravanti sull'area del porto di San Foca. Nell'elenco seguente viene esclusa la "sorgente" in quanto erroneamente localizzata dal PPTR al centro del porto, mentre si trova sulla parete della falesia che separa la spiaggia dal lungomare (vedi capitolo A.2.3). Viene esclusa anche l'area di rispetto della Torre di guardia Aragonese del XVI secolo, appartenente alle "*Componenti culturali e insediative: Ulteriori contesti paesaggistici: Aree di rispetto delle Componenti Culturali e insediative: siti storico culturali*", in quanto la stessa area di rispetto non interferisce con le aree di intervento. Nelle vicinanze dell'area portuale di San Foca vi è un bene architettonico vincolato come bene culturale ai sensi del titolo I del D.L.vo n.490/1999 (art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./p della Regione Puglia). Si tratta della Torre di guardia Aragonese

#### C.1.1. 6.1.2 Componenti Idrologiche: Beni paesaggistici: Territori costieri

I Territori costieri (art 142, comma 1, lett. a, del Codice) sono definiti all'art. 41 (Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti idrologiche) delle NTA del PUTT/P e "*Consistono nella fascia di profondità costante di 300 m, a partire dalla linea di costa individuata dalla Carta Tecnica Regionale, come delimitata anche per le isole nella tavola 6.1.2.*"

L'art. 43 definisce gli indirizzi per le componenti idrologiche, l'art. 44 le direttive.

#### C.1.2. 6.2.1 Componenti Botanico Vegetazionali: Ulteriori contesti paesaggistici: Aree di rispetto dei boschi

Ai sensi dell'art. 59 (*Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti botanico-vegetazionali*), comma 4, (*Area di rispetto dei boschi (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)*) delle NTA del PPTR, l'area di rispetto dei boschi *Consiste in una fascia di salvaguardia della profondità di 100 metri dal perimetro esterno dei boschi.*

Come evidenziato al capitolo "*A.2.3 Indicazione e analisi dei livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento - compatibilità con il PPTR*", al paragrafo "*6.2.1 Componenti Botanico Vegetazionali: Ulteriori contesti paesaggistici: Aree di rispetto dei boschi*", ci si trova di fronte ad una erronea individuazione di beni paesaggistici (e degli ulteriori contesti paesaggistici) nella rappresentazione cartografica del PPTR, pertanto non si applicano gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni e le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al Titolo VI, Capo III, nelle NTA del PPTR adottato.

### **C.1.3. 6.3.1 Componenti culturali e insediative: Beni paesaggistici: Immobili e aree di notevole interesse pubblico**

Si riproduce l'art. 79 delle NTA del PPTR.

#### **Art. 79 Prescrizioni per gli Immobili e le aree di notevole interesse pubblico**

*1. Sugli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice, nei termini riportati nelle allegare schede di "identificazione e definizione della specifica disciplina d'uso" dei singoli vincoli, si applicano con valore prescrittivo le seguenti specifiche discipline d'uso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 delle presenti norme<sup>1</sup>:*

*1.1 la normativa d'uso della sezione C2 della scheda d'ambito, di cui all'art.37, comma 4<sup>2</sup>, in cui ricade l'immobile o l'area oggetto di vincolo ha valore prescrittivo per i piani e i programmi di competenza degli Enti e dei soggetti pubblici, nonché per tutti i piani e i progetti di iniziativa pubblica o privata fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPTR;*

*1.2. le disposizioni normative contenute nel Titolo VI riguardanti le aree tutelate per legge di cui all'art. 142 del Codice e gli ulteriori contesti ricadenti nell'area oggetto di vincolo;*

*1.3 per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nell'area interessata da dichiarazione di notevole interesse pubblico, assumono carattere prescrittivo:*

*a) per i manufatti rurali*

- o Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco;*
- o Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali;*
- o Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette;*

*b) per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile*

---

#### <sup>1</sup> **Art. 95 Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità**

*1. Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali. Il rilascio del provvedimento di deroga è sempre di competenza della Regione.*

*2. Per le opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, per le quali sia richiesta l'autorizzazione paesaggistica, si applicano le disposizioni di cui all'art. 147 del Codice.*

*3. Sono comunque consentiti gli interventi in via d'urgenza per la difesa del suolo e la protezione civile, eseguiti nel rispetto della L. n. 225 del 24 febbraio 1992 e della specifica normativa regionale in materia. Per le suddette opere, realizzate d'urgenza, superati i motivi che ne hanno giustificato l'esecuzione devono essere previsti il ripristino dello stato dei luoghi ovvero adeguati interventi di riqualificazione e recupero delle caratteristiche paesaggistiche dei contesti.*

#### <sup>2</sup> **Art. 37 Individuazione degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso**

*4. Il perseguimento degli obiettivi di qualità è assicurato dalla normativa d'uso costituita da indirizzi e direttive specificamente individuati nella Sezione C2) delle schede degli ambiti paesaggistici, nonché dalle disposizioni normative contenute nel Titolo VI riguardante i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti ricadenti negli ambiti di riferimento.*

- *Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;*
- c) *per le trasformazioni urbane*
  - *Documento regionale di assetto generale (DRAG) - criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (pue) – parte II - criteri per perseguire la qualità dell’assetto urbano;*
  - *Elaborato del PPTR 4.4.3: linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane;*
- d) *per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture*
  - *Elaborato del PPTR 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture;*
- e) *per la progettazione e localizzazione di aree produttive*
  - *Elaborato del PPTR 4.4.2: Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate.*

Gli interventi di progetto sono assoggettati a procedura di VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

L’autorizzazione paesaggistica per le opere per le quali sia già prevista la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione delle direttive comunitarie è rilasciata dall’amministrazione competente previo accordo con l’autorità competente per la procedura di VIA, finalizzato alla semplificazione e alla maggiore efficacia del procedimento, ai sensi dell’art. 9, comma 3, D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

Ai sensi dell’art. 92 delle NTA del PPTR, la relazione paesaggistica va redatta secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 12/12/2005, fino all’emanazione di uno specifico regolamento regionale.

Per quanto riguarda il comma 1.3, gli interventi di trasformazione previsti dal presente progetto non rientrano tra quelli elencati trattandosi di un ampliamento di una attività portuale già esistente in accordo con le previsioni di PRGP.

Per quanto riguarda il comma 1.2, in applicazione delle disposizioni normative riguardanti le aree tutelate per legge di cui all’art. 142 del Codice e gli ulteriori contesti ricadenti nell’area oggetto di vincolo, si applicano le prescrizioni di cui all’art. 45 delle NTA del PPTR, che si riproduce.

Si riproduce l’ **Art. 45 Prescrizioni per i “Territori costieri” e i “Territori contermini ai laghi”**

**1.** *Nei territori costieri e contermini ai laghi come definiti all’art. 41, punti 1) e 2), si applicano le seguenti prescrizioni:*

**2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:**

a1) *realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali;*

a2) *demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;*

a3) *mutamenti di destinazione d’uso di edifici esistenti per insediare attività produttive industriali e della grande distribuzione commerciale;*

a4) realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità alla costa e la sua fruibilità visiva e l'apertura di nuovi accessi al mare che danneggino le formazioni naturali rocciose o dunali;

a5) trasformazione del suolo con aumento della superficie impermeabile, fatta eccezione per le opere specificamente indicate al comma 3;

a6) escavazione delle sabbie se non all'interno di un organico progetto di sistemazione ambientale;

a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, di impianti per lo smaltimento e recupero dei rifiuti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3;

a8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a9) realizzazione di nuovi tracciati viari, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3;

a10) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a11) eliminazione dei complessi vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o lacuale.

**3.** Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili** i seguenti piani, progetti e interventi:

b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 10%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica degli immobili;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
- non interrompano la continuità naturalistica della fascia costiera, assicurando nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del mare nonché percorribilità longitudinale della costa;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
- promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità ecc.) del bene paesaggio;

b2) realizzazione di aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, con l'esclusione di ogni opera comportante la impermeabilizzazione dei suoli;

b3) realizzazione di attrezzature facilmente rimovibili per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri e di quelli contermini ai laghi, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi;

b4) realizzazione di aree di sosta e parcheggio unicamente al servizio delle attività esistenti, progettate in modo che non compromettano i caratteri naturali, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e che non comportino la realizzazione di superfici impermeabili, garantendo la salvaguardia delle specie vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o lacuale e prevedendone la piantumazione in misura adeguata alla mitigazione degli impatti e al migliore inserimento paesaggistico;

b5) realizzazione di porti, infrastrutture marittime, sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa se inserite in organici piani di assetto e progetti di sistemazione ambientale, utilizzando tecnologie/materiali appropriati ai caratteri del contesto e opere di mitigazione degli effetti indotti dagli interventi in coerenza con il progetto territoriale "Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri" elab. 4.2.4 ;

b6) realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici per gli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica non contrastino con la morfologia dei luoghi e le tipologie, i materiali e i colori siano coerenti con i caratteri paesaggistici dell'insediamento;

b7) realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrata pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove;

4. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c 1) volti ad assicurare il mantenimento o il ripristino delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela o il recupero dei caratteri idro-geo-morfologici e dei complessi vegetazionali naturali esistenti, i rimboschimenti effettuati con modalità rispondenti ai criteri di silvicoltura naturalistica e ai caratteri paesistici dei luoghi, nonché le opere di forestazione secondo le prescrizioni di Polizia Forestale;

c2) per la realizzazione di sistemi per la raccolta e di riuso delle acque piovane, di reti idrico/fognarie duali, di sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo;

c3) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c4) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

Con riferimento al sopra riprodotto art. 45, comma 3, delle NTA del PPTR, si ritiene che gli interventi di progetto siano riconducibili a quelli di cui alle lettere:

- b5) realizzazione di porti, infrastrutture marittime, sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa se inserite in organici piani di assetto e progetti di sistemazione ambientale;
- b6) realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici per gli insediamenti esistenti;
- b7) realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrata pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove.

**Pertanto, si ritiene che gli interventi di progetto sono ammissibili.**

#### C.1.4. 6.3.1 Componenti culturali e insediative: Ulteriori contesti paesaggistici: Aree di rispetto delle Componenti Culturali e insediative: siti storico culturali

Nelle vicinanze dell'area portuale di San Foca vi è un bene architettonico vincolato come bene culturale ai sensi del titolo I del D.L.vo n.490/1999 (art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./p della Regione Puglia). Si tratta della **Torre di guardia Aragonese** risalente al XVI secolo, attualmente utilizzata come sede della Capitaneria di Porto. Tale bene vincolato non è interessato da alcun tipo di intervento. L'area di rispetto della Torre di guardia giunge fino ai margini delle aree di intervento senza interessarle.



#### C.2. PUTT/P

Il sistema delle tutele individuato dal PUTT/P è stato esaminato al Capo "A.2.4 Indicazione e analisi dei livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento - compatibilità con il PUTT/P".

Per quanto attiene alle **direttive di tutela** (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "B" di valore rilevante, quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "**assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico**" le direttive di tutela prescrivono (art. 3.05 punto 2) che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definienti gli A.T.D. ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.02), di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì (art. 3.05 punto 2.2) che va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee; non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quelle in attività, vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale;
- Con riferimento al sistema "**copertura botanico vegetazionale e culturale**" le direttive di tutela prescrivono (art. 3.05 punto 3) "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la

conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, si prescrive altresì (art. 3.05 punto 3.2) che “va evitato: l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti; la allocazione di discariche o depositi di rifiuti; la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc., va verificata tramite apposito studio di impatto paesaggistico sul sistema botanico/vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione”

- Per quanto attiene al sistema “**stratificazione storica dell'organizzazione insediativa**” (art. 3.05 punto 4) va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto”.

Per quanto attiene agli **elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti)**, la documentazione prodotta al Capo “A.2.4 Indicazione e analisi dei livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento - compatibilità con il PUTT/P”, rappresenta, per l'area interessata, quanto segue:

- **Boschi – Macchia – Biotopi – Parchi:** Tutta la fascia costiera di San Foca è interessata dalla presenza di un Biotopo e/o Sito d'Interesse Naturalistico denominato “**Torre San Foca: Dune costiere con rarità faunistiche**”. Il PUTT/P “individua due differenti regimi di salvaguardia, relativi a :
  - a. "area di pertinenza", costituita dall'area di allocazione del bene naturalistico; essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si assume la indicazione del Piano riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico generale;
  - b. "area annessa", costituita dall'area contermina all'intero contorno dell'area di pertinenza, che viene dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene naturalistico ed il suo intorno espresso in termini prevalentemente ambientali (vulnerabilità); essa viene perimetrata in sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si ritiene formata da una fascia della larghezza costante di 100 metri.”

Considerato che l'area interessata dall'intervento, per sua stessa natura, non appartiene all'”area di pertinenza”, bensì all'”area annessa”, per essa si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.10.4:

- d. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:
  - 1. aree a verde attrezzato, anche con:
    - percorsi e spazi di sosta, con esclusione di opere comportanti la completa impermeabilizzazione dei suoli;

- chioschi e costruzioni, movibili e/o precari, nonché depositi di materiali e attrezzi per le manutenzioni;
- movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto;
- 2. infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica senza significative modificazioni dell'assetto orografico del sito, anche con:
  - la realizzazione di impianti tecnologici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili;
  - la costruzione di impianti di depurazione, di immissione di reflui e di captazione e di accumulo delle acque purchè completamente interrati anche attraverso movimenti di terra che non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;

**Pertanto, in relazione agli interventi di progetto, sono autorizzabili i lavori per la realizzazione di:**

- **spazi di sosta, a condizione che non vi sia “la completa impermeabilizzazione dei suoli”;**
  - **“infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica senza significative modificazioni dell'assetto orografico del sito”.**
- Il **vincolo paesaggistico**, posto a tutela dei valori paesaggistici, consiste in limitazioni all'uso derivanti dal riconoscimento di caratteristiche del bene immobile che ne impongono la tutela. In particolare, il vincolo paesaggistico veniva imposto:
    - a) alle cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
    - b) alle ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;
    - c) ai complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
    - d) alle bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Il vincolo paesaggistico, gravante su tutta la fascia costiera e sub-costiera, va ricompreso nel caso d): **bellezze panoramiche**, in ambito costiero e sub-costiero. Si tratta di “bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e ... punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”.

**Pertanto, si ritengono autorizzabili i lavori relativi agli interventi di progetto, in quanto le trasformazioni garantiscono un miglioramento, o quanto meno, una non diminuzione, della qualità paesaggistica complessiva dell'attuale area portuale. A lavori ultimati l'area d'intervento risulterà difatti mutata, ma le trasformazioni daranno vita ad un contesto paesaggistico di qualità non inferiore rispetto all'assetto paesaggistico portuale attuale, e non limiteranno, bensì implementeranno gli accessi al pubblico per i punti di vista di belvedere.** Non da meno è l'aspetto funzionale dell'intervento finalizzato anche alla protezione della costa. Difatti, a causa delle forti

mareggiate da nord, il tratto costiero nell'area sud di San Foca è soggetto a importanti fenomeni di naturale erosione riscontrabili di anno in anno.

- **Vincoli e Segnalazioni Architettonici-Archeologici:** Nei pressi delle aree di intervento sono presenti:
  - un'area identificata come bene culturale archeologico segnalato ("segnalazione archeologica v. 1 – struttura pertinenziale al villaggio di pescatori"), di riconosciuto rilevante interesse scientifico, ai sensi del titolo I del D.L.vo n.490/1999 (art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./p della Regione Puglia). In ambito progettuale non sarà interessata da alcun tipo di intervento, tuttavia, ai suoi margini, è previsto l'intervento "B" di sistemazione della viabilità di accesso al molo di sottoflutto. Per maggiori dettagli sull'area archeologica si rinvia alla seconda parte della Relazione di cui al presente progetto, che contiene un estratto della relazione archeologica del Dott. Francesco Esposito.
  - nei pressi dell'area di intervento "C" per l'ampliamento dei parcheggi è riportato il vincolo architettonico "Torre San Foca", e precisamente un bene architettonico, vincolato come bene culturale ai sensi del titolo I del D.L.vo n.490/1999 (art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./p della Regione Puglia), rappresentato dalla torre di guardia Aragonese risalente al XVI secolo, attualmente utilizzata come sede della Capitaneria di Porto. Tale bene vincolato non è interessato da alcun tipo di intervento.

Per quanto riguarda la **segnalazione archeologica**, le NTA del PUTT/P definiscono, al capo 3.15.3, due differenti regimi di salvaguardia delle zone archeologiche, per le aree esterne ai "territori costruiti", riferiti:

- all'"area di pertinenza", costituita dall'area direttamente impegnata dal bene;
- all'"area annessa" costituita dall'area contermina dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico e il suo intorno espresso in termini sia ambientali (vulnerabilità da insediamento e da dissesto), sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva; essa viene perimetrata in sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si ritiene formata da una fascia della larghezza costante di 100 metri.

Il presente progetto non prevede interventi nell'"area di pertinenza", bensì nell'"area annessa".

L'art.2.02- indirizzi di tutela – stabilisce che con il rilascio delle autorizzazioni e con gli strumenti di pianificazione subordinati devono essere perseguiti obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistico-ambientale nel rispetto dei seguenti indirizzi di tutela: negli ambiti di valore rilevante "B": conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio.

L'art.3.05- direttive di tutela – stabilisce che va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti. Inoltre, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto.

Oltre all'applicazione degli indirizzi di tutela di cui sopra, il punto 4.2 dell'art. 3.15.4. - prescrizioni di base – stabilisce che, nell' "area annessa", sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:

- 1) aree a verde attrezzato ed a parcheggio;
- 2) infrastrutturazione viaria e tecnologica senza significative modificazioni del sito;
- 3) ordinaria utilizzazione agricola del suolo.


**Pertanto, si ritengono autorizzabili i lavori relativi agli interventi di progetto, in quanto rientrano nel caso 1) aree a verde attrezzato ed a parcheggio e caso 2) infrastrutturazione viaria e tecnologica senza significative modificazioni del sito.**

- L'area d'intervento rientra fra le "Coste ed aree litoranee" di cui all'art. 3.07 delle NTA del PUTT/P. Ai sensi dell'art. 3.07.4 delle NTA del PUTT/P "sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni:
  1. mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi legittimamente esistenti ed attrezzature ad uso di attività connesse alla presenza del mare (pesca, nautica, balneazione, tempo libero, ecc.) che non alterino significativamente lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore del sito e degli edifici di rilevanza paesaggistica e/o di valore documentario;  
  
nuove costruzioni a tale destinazione soltanto se mobili e localizzate in modo da evitare l'alterazione e compromissione del litorale, nonché ingombro che interferisca con l'accessibilità e la fruizione visiva del mare;  
  
...
  2. sistemazioni idrauliche e le relative opere di difesa se inserite in piani organici di assetto idrogeologico estesi comunque all'intera "unità fisiografica" di appartenenza, utilizzando tecnologie/materiali appropriati ai caratteri del contesto ed opere di mitigazione degli effetti indotti dagli interventi;
  3. infrastrutture a rete completamente interrato o di superficie, qualora le caratteristiche geologiche del sito escludano opere al di sotto del profilo del litorale e purché la posizione, nonché la disposizione planimetrica del tracciato, non contrastino con la morfologia dei luoghi e con l'andamento del profilo del litorale;
  4. nuove infrastrutture portuali, se sottoposte a studio di impatto paesaggistico (art.4.02).

**Pertanto, si ritengono autorizzabili i lavori relativi agli interventi di progetto, in quanto rientrano tra le infrastrutture portuali.**

**La documentazione presentata evidenzia che l'area interessata dalle opere in progetto non subirà significative trasformazioni sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, colturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa". Si ritengono pertanto autorizzabili gli interventi di progetto, in quanto comportano trasformazioni che non interferiscono con le peculiarità paesaggistiche presenti.**

**C.3. PTCP**



L'elaborato "ptcp07" del PTCP, riprodotto nella precedente figura, classifica l'area portuale ed il suo intorno nella maniera seguente:

- 1) Politiche del Welfare:
  - Salubrità della falda:
    - o Zona di salvaguardia;
  - Diffusione della naturalità:
    - o Seconda fase di espansione della naturalità esistente;
- 2) Politiche della mobilità:
  - Infrastrutture della mobilità:
    - o Spazi pedonali tutelati (lungomare);
    - o Porti e approdi;

3) Politiche insediative:

- Concentrazione e dispersione:
  - o Aree pianificate (zone b, c, d non servite da pendoli).

Per quanto riguarda i lavori di progetto, considerata sia la localizzazione in ambito portuale degli interventi previsti, sia la loro lieve entità, si ritengono:

- ininfluenti gli aspetti relativi:
  - o alla salubrità della falda;
  - o all'espansione della naturalità esistente;
- di semplice presa d'atto, e quindi anch'esse ininfluenti, le indicazioni riguardo la presenza:
  - o di uno spazio pedonale attrezzato al di fuori dell'area portuale: il lungomare di San Foca;
  - o del porto;
  - o di un'area pianificata.

**Pertanto, si ritengono autorizzabili i lavori relativi agli interventi di progetto, in quanto non incidono sulle “politiche” del PTCP**

#### **C.4. PRG e Piano Regolatore Generale del Porto di San Foca**

Si ritiene che gli interventi di progetto siano compatibili con le prescrizioni del PRG e del Piano Regolatore Generale del Porto di San Foca, approvato con DGR n. 959 del 25/07/2000. Si rimanda al cap. A.2.1 per maggiori dettagli.

#### **D. ELABORATI DI PROGETTO**

Si rimanda agli elaborati di progetto

#### **E. ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA**

##### **E.1. Rendering per consentire la valutazione di compatibilità e adeguatezza delle soluzioni nei riguardi del contesto paesaggistico**

Si rimanda al capitolo B.3.

## **E.2. Previsione degli effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico, ove significative**

Gli effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico si ritengono non rilevanti, tuttavia, essi vengono di seguito esaminati per categorie.

### **E.2.1. Morfologia e rischio connesso alla presenza di cavità**

L'area oggetto di intervento si trova in ambito costiero, ove non è esclusa la presenza di cavità naturali o antropiche. Non è stato individuato alcun elemento conoscitivo per valutare l'eventuale presenza di cavità sotterranee. In ogni caso i lavori di scavo e di costruzione dovranno essere realizzati con la massima attenzione.

### **E.2.2. Qualità delle acque superficiali e sotterranee**

La gestione delle aree di cantiere dovrà prevedere strutture e piani operativi al fine di ridurre la potenziale alterazione del mare e delle acque superficiali e sotterranee in relazione a:

- gestione degli scarichi;
- gestione delle aree destinate al lavaggio di mezzi o strutture;
- gestione dei materiali potenzialmente inquinanti (stoccaggio combustibili, additivi, ecc);
- gestione delle acque di ruscellamento superficiale derivanti dalle aree di cantiere attraverso la realizzazione di presidi ambientali (bacini di controllo, bacini di sedimentazione, soglie di controllo, sistemi per la protezione degli scarichi).

In ogni caso, tutti i reflui avranno portate e caratteristiche rientranti nei limiti di legge.

### **E.2.3. Vegetazione**

Il sistema vegetazionale all'interno delle aree di intervento è pressoché assente. Vi sono pochissimi individui arborei di modestissime dimensioni, che verranno conservati, nei pressi dell'area a parcheggio di cui è previsto l'ampliamento. Gli impatti più significativi su cui si intende intervenire sono:

- i danni biologici all'apparato radicale delle piante preesistenti, determinati da attività di cantiere;
- i danni biologici al tronco di piante preesistenti determinato dal passaggio dei mezzi d'opera o dai veicoli;
- lo stress fisiologico determinato dal costipamento del suolo;
- l'instabilità meccanica degli esemplari prodotta nel lungo periodo da particolari attività di cantiere (scavi, movimentazioni, passaggio di mezzi pesanti, ecc.).

Nei casi di interferenza diretta può essere prevista la conservazione ed il reimpianto nello stesso luogo a lavori ultimati.

Per ciò che riguarda i danni biologici, lo stress fisiologico e fenomeni di instabilità meccanica che potrebbero subire elementi naturali preesistenti collocati all'interno delle aree di cantiere ma non direttamente interferenti le attività di costruzione (per i quali pertanto non è necessario l'abbattimento od il reimpianto), questi possono essere in parte ridotti con dispositivi e misure di mitigazione.

In particolare, nella fase di allestimento del cantiere si procederà a proteggere gli alberi mediante una potatura di contenimento per gli esemplari che presentano una chioma particolarmente espansa, la protezione del fusto costituita da una robusta recinzione rigida. La protezione del fusto non dovrà avvenire con l'infissione di chiodi o altro, ma con tavole legate fra loro con filo di ferro e nel caso di esemplari arborei di particolare pregio o conformazione si dovrà realizzare una opportuna recinzione corrispondente alla proiezione della chioma sul terreno. Il costipamento potrà essere ridotto mediante la stesa di appositi teli.

#### **E.2.4. Atmosfera**

In fase di esercizio, i rischi potenziali delle emissioni in atmosfera non risultano apprezzabilmente diversi da quelli attuali.

Per quanto riguarda invece le attività di cantiere, i rischi potenziali possono essere sostanzialmente ricondotti all'inquinamento determinato dalle emissioni dei motori dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici, ed al disagio prodotto dalle polveri sollevate durante le lavorazioni.

Data la natura dei cantieri, le attività che avranno una ricaduta maggiore sulla qualità dell'aria potranno essere:

- Operazioni di scavo delle aree;
- Formazione di piazzali e piste di cantiere;
- Transito dei mezzi sulle piste dell'area di cantiere e viabilità di accesso allo stesso;
- Attività dei mezzi d'opera nelle aree di stoccaggio e di lavorazione.

La corretta esecuzione delle seguenti misure di mitigazione può consentire il ridimensionamento dell'impatto specifico, con particolare riferimento alle polveri, di fattori che in alcuni casi possono raggiungere addirittura l'80%. Unitamente ad una organizzazione del cantiere che tenga conto nella disposizione spaziale delle sorgenti, della presenza di eventuali aree sensibili e della direzione prevalente dei venti, le misure e gli interventi da adottare sono:

##### *Trattamento e movimentazione del materiale:*

- agglomerazione della polvere per umidificazione del materiale mediante un'irrorazione controllata;
- copertura dei carichi polverulenti con teloni;
- processi di movimentazione con scarse altezze di getto, basse velocità d'uscita e contenitori di raccolta chiusi;
- evitare di bruciare residui di lavorazioni e/o teloni di plastica

*Depositi di materiale:* i depositi di materiale sciolto caratterizzati da frequente movimentazione dello stesso vanno adeguatamente protetti dal vento mediante:

- sufficiente umidificazione;
- barriere di protezione (reti antipolvere, ecc.);
- sospensione dei lavori in condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli;
- localizzazione delle aree di deposito dei materiali sciolti lontano da fonti di turbolenza dell'aria (impianti di ventilazione, transito mezzi d'opera o viabilità pubblica);

- i depositi di materiale sciolto con scarsa movimentazione devono essere protetti dall'esposizione al vento mediante misure come la copertura con stuoie, teli o copertura a verde.

*Aree e piste di cantiere:*

- pavimentazione delle aree di transito dei mezzi di cantiere, dei piazzali e delle aree di deposito;
- effettuare una frequente pulizia delle aree di cantiere con macchine a spazzole aspiranti;
- sulle aree non pavimentabili legare le polveri in modo adeguato mediante autocisterna a pressione o impianto d'irrigazione, con particolare attenzione al periodo estivo;
- munire le uscite dal cantiere alla rete stradale pubblica con efficaci vasche di pulizia (impianti di lavaggio ruote);
- limitazione della velocità massima sulle piste e la viabilità di cantiere (es. 30 Km/h);
- l'accesso di mezzi e macchine all'interno del cantiere dovrà essere disciplinato prevedendo schedatura di ciascuna macchina o automezzo che sia stabilmente impegnato nei lavori di cantiere e mediante la realizzazione di una banca dati contenente le indicazioni giornaliere dei mezzi attivi in ciascuna area di cantiere.

*Demolizione e smantellamento:*

- Le porzioni da demolire vanno scomposte possibilmente in grandi pezzi con adeguata agglomerazione delle polveri (per es. umidificazione, cortina d'acqua, ecc.).

*Opere di pavimentazione e impermeabilizzazione:*

- nessun trattamento termico (per es. hot-remix) di rivestimenti/materiali catrame in cantiere;
- impiego di emulsioni bituminose anziché di soluzioni di bitume;
- riduzione della temperatura di lavorazione mediante scelta di leganti adatti;
- impiego di caldaie chiuse con regolatori della temperatura.

*Requisiti di macchine e apparecchi*

- impiegare, ove possibile, apparecchi di lavoro a basse emissioni, per es. con motore elettrico;
- equipaggiamento e periodica manutenzione di macchine e apparecchi con motore a combustione secondo le indicazioni del fabbricante;
- le nuove macchine devono adempiere dalla rispettiva data della messa in esercizio la normativa vigente;
- macchine e apparecchi con motore diesel vanno possibilmente alimentati con carburanti a basso tenore di zolfo (es. tenore in zolfo <50ppm);

- per i lavori con elevata produzione di polveri con macchine e apparecchi per la lavorazione meccanica dei materiali (come per es. mole per troncare, smerigliatrici, ecc.), vanno adottate misure di riduzione delle polveri (come per es. bagnare, captare, aspirare, ecc.).

### **E.2.5. Rumore e Vibrazioni**

Per quanto riguarda la presenza di bersagli altamente sensibili, non si evidenzia l'interferenza prodotta dalle opere in esame con le aree circostanti.

Riguardo il potenziale disturbo acustico conseguenti l'esercizio degli impianti e delle attività previste, queste non dovrebbero risultare significative e comunque tali da costituire disturbo, in quanto l'intensità delle attività portuali post intervento non dovrebbero aumentare rispetto all'intensità attuale.

Le attività di cantierizzazione possono incidere in misura molto limitata sulla qualità del clima acustico.

La valutazione degli impatti generati da tali attività sulla componente, oltre che dalla presenza di ricettori sensibili, dipendono dalle caratteristiche del cantiere stesso, dalle lavorazioni che si andranno ad eseguire, dai quantitativi di materiale in gioco e dalla loro modalità di trasporto, dal personale presente e dalla organizzazione del lavoro.

Tra le attività di cantiere previste, quelle maggiormente impattanti dal punto di vista acustico sono:

- movimentazione dei mezzi all'interno del cantiere: la problematica persiste per tutta la durata del cantiere ed è legata sia al numero degli spostamenti, allo stato di manutenzione dei mezzi e alla velocità con la quale operano all'interno del cantiere;
- movimentazione mezzi da e per il cantiere: è rappresentata dal traffico indotto di mezzi pesanti all'esterno del cantiere;
- operazioni di scavo a cielo aperto: esse rappresentano una sorgente di rumore limitata a causa dell'esiguità degli interventi;
- operazioni di caricamento e scaricamento materiale: anche questa operazione accompagna l'intera vita del cantiere e il rumore prodotto da questa attività è fortemente dipendente dal buon senso e dalla buona preparazione degli addetti.

Nella organizzazione e gestione delle attività di costruzione, saranno adottate le seguenti misure di mitigazione acustica che prevedono la riduzione di rumore alla fonte, ottenuta adottando i seguenti provvedimenti:

- la disposizione delle funzioni interne delle aree dovrà essere studiata cercando di allontanare le attività e le attrezzature ad alto impatto da eventuali ricettori esterni;
- regolazione degli orari delle attività, evitando le lavorazioni particolarmente rumorose negli orari critici;
- utilizzo dei macchinari meno rumorosi reperibili sul mercato;
- corretta formazione del personale di cantiere.

Una volta adottati tutti gli accorgimenti necessari a ridurre le emissioni di rumore, ove si prevedessero superamenti dei limiti di legge o si stimasse un significativo impatto sul comfort acustico della popolazione coinvolta, saranno progettate opere di bonifica mediante schermature che impediscano al rumore ed alle vibrazioni di propagarsi verso i ricettori. La progettazione di tali schermature sarà effettuata in modo da limitare l'effetto eventualmente negativo su altre componenti ambientali o paesaggistiche, e valutate nell'ambito di un bilancio ambientale generale delle opere di mitigazione.

In merito a fenomeni di diffusione delle vibrazioni le problematiche più significative potranno manifestarsi con riferimento alle interferenze nella fase di costruzione con i fronti edificati che si affacciano sul lungomare, nel tratto più prossimo alle aree di intervento. A tale riguardo è possibile affermare, in considerazione dell'entità del fenomeno vibrazionale atteso e della natura transitoria del disturbo, non si dovrebbero determinare condizioni di significativo impatto sia per la salute delle persone, sia per la stabilità dei manufatti esistenti legati alle vibrazioni prodotte nel corso delle realizzazioni delle opere in esame.

#### **E.2.6. Viabilità**

L'analisi della rete viaria interessata dagli effetti che potranno prodursi sia nella fase di costruzione che, una volta ultimati i lavori, in fase di esercizio e l'esame degli strumenti di programmazione di settore, non hanno messo in evidenza la presenza di impatti di rilievo sulla mobilità dell'area derivanti dalle previsioni progettuali.

Per quanto riguarda i flussi di traffico generati/attratti in fase di esercizio dalle funzioni previste, nell'ipotesi di massimo utilizzo, non sono di significativo impatto potenziale.

In merito agli effetti sul sistema della viabilità attesi in fase di costruzione delle opere, si rileva che l'interferenza dei mezzi di cantiere con la viabilità cittadina non dovrebbe essere un fattore significativo.

Il conferimento di materiali all'interno del cantiere e le esigenze di movimentazione di materiali connessi alle attività di cantiere, potranno comportare -qualora non vengano adottate le scelte opportune relativamente all'organizzazione temporale delle attività, alle modalità di definizione e regolamentazione degli accessi carrabili alle aree di cantiere, all'individuazione dei percorsi a minore impatto sia in ambito locale, sia a livello territoriale- interferenze con la viabilità ordinaria della zona. Tali interferenze saranno poco significative a causa della natura dei lavori previsti, di lieve entità.

#### **E.3. Adozione di soluzioni progettuali che determinano i minori problemi di compatibilità paesaggistica**

Si ricorda che tra le più importanti alterazioni dei sistemi paesaggistici in cui sia ancora riconoscibile integrità e coerenza di relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, ecc., che possono avere effetti totalmente o parzialmente distruttivi, reversibili o non reversibili, vi sono, in via del tutto generale e senza specifici riferimenti con l'area oggetto di trasformazione, le seguenti:

- Intrusione (inserimento in un sistema paesaggistico di elementi estranei ed incongrui ai suoi caratteri peculiari compositivi, percettivi o simbolici per es. capannone industriale, in un'area agricola o in un insediamento storico);
- Suddivisione (per esempio, nuova viabilità che attraversa un sistema agricolo, o un insediamento urbano sparso, separandone le parti);
- Frammentazione (per esempio, progressivo inserimento di elementi estranei in un'area agricola, dividendola in parti non più comunicanti);
- Riduzione (progressiva diminuzione, eliminazione, alterazione, sostituzione di parti o elementi strutturali di un sistema, per esempio di una rete di canalizzazioni agricole, di edifici storici in un nucleo di edilizia rurale, ecc.);
- Eliminazione progressiva delle relazioni visive, storico-culturali, simboliche di elementi con il contesto paesaggistico e con l'area e altri elementi del sistema;

- Concentrazione (eccessiva densità di interventi a particolare incidenza paesaggistica in un ambito territoriale ristretto);
- Interruzione di processi ecologici e ambientali di scala vasta o di scala locale;
- Destutturazione (quando si interviene sulla struttura di un sistema paesaggistico alterandola per frammentazione, riduzione degli elementi costitutivi, eliminazione di relazioni strutturali, percettive o simboliche, ...);
- Deconnotazione (quando si interviene su un sistema paesaggistico alterando i caratteri degli elementi costitutivi).

Le modificazioni che possono incidere con maggiore rilevanza sono, a titolo di esempio:

- Modificazioni della morfologia (sbancamenti, movimenti di terra significativi, eliminazione di tracciati, ecc.);
- Modificazioni della compagine vegetale (abbattimento di alberi, bordure, ecc.);
- Modificazioni dello skyline naturale o antropico;
- Modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico, evidenziando l'incidenza di tali modificazioni sull'assetto paesaggistico;
- Modificazioni dell'assetto percettivo, scenico o panoramico;
- Modificazioni dell'assetto insediativo-storico;
- Modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e colturale;
- Modificazioni dei caratteri strutturali del territorio agricolo (elementi caratterizzanti, modalità distributive degli insediamenti, reti funzionali, arredo vegetale, trama parcellare).

Le opere di mitigazione e compensazione si basano sul principio che ogni intervento deve essere finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni. Dalla lettura degli effetti dell'intervento sulle attuali caratteristiche dei luoghi, fra cui la loro eventuale reversibilità, vengono appresso indicate le misure di miglioramento previste, le misure di mitigazione e di compensazione e le soluzioni alternative esaminate e a conclusione la proposta di progetto motivatamente scelto tra queste. Le opere di mitigazione potranno essere sia immediate che realizzate nel corso del tempo, potranno avere un diverso grado di capacità di contrastare gli effetti negativi dell'intervento: annullamento, riduzione, riqualificazione.

Le opere di compensazione vengono individuate analizzando gli effetti dell'intervento sulle attuali caratteristiche dei luoghi; le opportune opere di compensazione, in generale, possono essere realizzate anche prima della realizzazione dell'intervento, all'interno dell'area di intervento, ai suoi margini, ovvero in un'area lontana ed in tempi diversi da quelli dell'intervento stesso; in quest'ultimo caso, l'Amministrazione può individuare un'area comune su cui concentrare i contributi e le azioni di compensazione da realizzare nel tempo a spese ed eventualmente a cura dei soggetti interessati.

## **F. CONCLUSIONI**

**Si ritiene che gli interventi in oggetto, anche con riferimento alla localizzazione, siano compatibili con le prescrizioni del PUTT/P vigente e del PPTR approvato. Si ritengono, inoltre, compatibili anche con le prescrizioni del PTCP e del PRG.**

## INDICE

### PREMESSA

#### A - ELABORATI DI ANALISI DELLO STATO ATTUALE

- A.1.1 Rappresentazione dello stato dei luoghi prima dell'esecuzione delle opere previste
- A.1.2 Stato attuale del bene paesaggistico interessato
- A.1.3 Estratti cartografici, inquadramento e individuazione delle aree di intervento
- A.1.4 Configurazioni e caratteri geomorfologici
- A.1.5 Componenti botanico – vegetazionali
- A.1.6 Componenti storico – culturali
- A.1.7 Sintesi delle principali vicende storiche
- A.2.1 PRG e Piano Regolatore Porto
- A.2.2 Eventuale presenza di beni culturali tutelati dalla parte II del Codice
- A.2.3 Indicazione e analisi dei livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento - compatibilità con il PPTR
- A.2.4 Indicazione e analisi dei livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento - compatibilità con il PUTT/P
- A.2.5 Piano Regionale delle Coste – PRC
- A.2.6 Appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti o percorsi panoramici
- A.3.1 Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area di intervento e del contesto paesaggistico.

#### B - ELABORATI DI PROGETTO

- B.1 Inquadramento dell'area
  - B.2.1 Aree di intervento - Planimetria area ed opere di progetto in sovrapposizione allo stato di fatto
  - B.2.2 Opere in progetto con la motivazione delle scelte progettuali in coerenza con gli obiettivi di conservazione, valorizzazione e riqualificazione paesaggistica
    - Interventi Area “A”
    - Interventi Area “B”
  - B.2.3 Rappresentazione dello stato dei luoghi dopo l'intervento
  - B.2.4 Impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte
  - B.2.5 Elementi di mitigazione e compensazione necessari
  - B.2.6 Congruità dell'intervento con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area
  - B.2.7 Coerenza dell'intervento con gli obiettivi di qualità paesaggistica
- B.3 Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica

**B.3.1. Elementi di mitigazione e compensazione utilizzati**

**C. DOCUMENTAZIONE TECNICA**

**C.1. PPTR**

**C.1.1. 6.1.2 Componenti Idrologiche: Beni paesaggistici: Territori costieri**

**C.1.2. 6.2.1 Componenti Botanico Vegetazionali: Ulteriori contesti paesaggistici: Aree di rispetto dei boschi**

**C.1.3. 6.3.1 Componenti culturali e insediative: Beni paesaggistici: Immobili e aree di notevole interesse pubblico**

**C.1.4. 6.3.1 Componenti culturali e insediative: Ulteriori contesti paesaggistici: Aree di rispetto delle Componenti Culturali e insediative: siti storico culturali**

**C.2. PUTT/P**

**C.3. PTCP**

**C.4. PRG e Piano Regolatore Generale del Porto di San Foca**

**D. ELABORATI DI PROGETTO**

**E. ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA**

**E.1. Rendering per consentire la valutazione di compatibilità e adeguatezza delle soluzioni nei riguardi del contesto paesaggistico**

**E.2. Previsione degli effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico, ove significative**

**E.2.1. Morfologia e rischio connesso alla presenza di cavità**

**E.2.2. Qualità delle acque superficiali e sotterranee**

**E.2.3. Vegetazione**

**E.2.4. Atmosfera**

**E.2.5. Rumore e Vibrazioni**

**E.2.6. Viabilità**

**E.3. Adozione di soluzioni progettuali che determinano i minori problemi di compatibilità paesaggistica**

**F. CONCLUSIONI**